



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8072 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pedrotti Srl, in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di capogruppo del RTI composto con le imprese Autonuova Srl, Fellin Sas, Carrozzeria Sandri Snc, Carrozzeria Mich Snc, Scalet Autoriccardo, Carrozzeria di Maio Fiorentino e Soccorso Stradale Tasn A., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Altieri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pinto in Roma, via Stresa n. 53;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;

Agenzia del Demanio, in persona del Direttore p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Autofficina Simonini Snc, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento del 14 luglio 2011 con il quale è stata data comunicazione della non ammissione del RTI Pedrotti alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ambito provinciale di Trento;
- della decisione della Commissione Esaminatrice del 6 luglio 2011 nella parte in cui è stata pronunciata la non ammissione del RTI Pedrotti alla successiva fase di gara "non sussistendo i requisiti richiesti al punto 4b della lettera di invito";
- della decisione della Commissione Esaminatrice del 13 luglio 2011 nella parte in cui è stata pronunciata la non ammissione del RTI Pedrotti alla successiva fase di gara in quanto "la Fellin s.a.s. non ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine all'effettiva dimensione dell'area da adibire a depositaria, modificando unilateralmente il proprio ruolo all'interno del costituendo raggruppamento (solo soccorso stradale in luogo dell'iniziale dichiarata disponibilità ad espletare anche il servizio di depositaria)";
- della comunicazione del 20 settembre 2011 con cui è stata rigettata la richiesta avanzata dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 243 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti:

previa sospensione,

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 17 maggio 2012 dell'Agenzia del Demanio con il quale è stato disposto a favore di Autofficina Simonini s.n.c. l'affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del d.lgs. n. 285 del 1992, ambito provinciale di Trento;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Attraverso l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 26 settembre 2011 e depositato il successivo 7 ottobre 2011, la ricorrente – in qualità di capogruppo di un RTI costituito con Autonouva Srl, Fellin Sas, Carrozzeria Sandri Snc, Carrozzeria Mich Snc, Scalet Autoriccardo, Carrozzeria di Maio Fiorentino e Soccorso Stradale Tasn A. – impugna il provvedimento in data 14 luglio 2011, con cui il già menzionato RTI non è stato ammesso alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del d.lgs. n. 285 del 1992, ambito provinciale di Trento, e gli ulteriori atti presupposti e successivi, comunque connessi.

In particolare, la ricorrente espone quanto segue:

- di aver partecipato, quale capogruppo del RTI, alla procedura negoziata di cui sopra, indetta dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero dell'Interno con lettera d'invito del 13 aprile 2011;

- "il raggruppamento individuava nelle imprese Pedrotti, Fellin e Sandri i soggetti che, oltre allo svolgimento dell'attività di soccorso e demolizione, avrebbero svolto anche l'attività di depositaria dei veicoli affidati";

- a seguito della verifica dei documenti presentati, con nota del 7.6.2011 la Commissione esaminatrice avanzava una prima richiesta di integrazione documentale, a cui forniva riscontro il successivo 11.6.2011 (inviando, tra l'altro, per la mandante Fellin "la documentazione assicurativa per la custodia dei veicoli");

- nella seduta del 21 giugno 2011 la Commissione esaminatrice ravvisava la necessità di chiedere – in relazione alla società mandante Fellin - precisazioni "relativamente all'area effettivamente adibita a deposito" "atteso che nella relazione tecnica aggiornata fatta pervenire risulta sia di soli 133,80 mq." (a fronte dei 500 mq. richiesti);

- con lettera del 24 giugno 2011 il RTI dichiarava che "la depositaria è affidata esclusivamente alla ditta Pedrotti s.r.l. mandataria", mentre la Fellin "avrebbe svolto principalmente il ruolo di soccorritore-rottamazione/demolizione";

- nella successiva seduta del 6 luglio 2011 la Commissione esaminatrice pronunciava "la non ammissione del RTI Pedrotti alla successiva fase di gara" per carenza dei "requisiti richiesti al punto 4b della lettera d'invito";

- in esito, poi, al riesame della domanda di partecipazione, nella riunione del 13 luglio 2011 la Commissione

esaminatrice non mutava la propria posizione sulla base del rilievo che “la Fellin s.a.s. non ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine all’effettiva dimensione dell’area da adibire a depositaria, modificando unilateralmente il proprio ruolo all’interno del costituendo gruppo (solo soccorso stradale in luogo dell’iniziale dichiarata disponibilità ad espletare anche il servizio di depositaria)”;

- con atto del 14 luglio 2011 riceveva, pertanto, comunicazione della non ammissione alla successiva fase di gara;
- presentava prontamente richiesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 243 bis del d.lgs. n. 163 del 2006, la quale veniva rigettata con comunicazione del 20 settembre 2011.

Avverso i su indicati provvedimenti la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E PRECISAMENTE DELL’ART. 4B DELLA LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA. PERPLESSITA’. ILLOGICITA’. SVIAMENTO. Il citato art. 4b prevede la “disponibilità di un’area adibita a depositaria con superficie utile non inferiore a mq. 500, idonea al parcheggio di almeno n. 50 veicoli”. Nel caso di specie, il raggruppamento era in possesso di tale requisito. Come chiarito nel riscontro fornito alla richiesta di integrazione del 24.6.2011, ancorché l’area nella disponibilità della Fellin fosse inferiore a 500 mq, “l’attività di depositaria” rimaneva affidata alla Pedrotti s.r.l., in possesso di un’area assolutamente rispondente a quella richiesta dal bando.

VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E PRECISAMENTE DELL’ART. 4B DELLA LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. VIOLAZIONE DELL’ART. 37 DECRETO LEGISLATIVO 163/2006. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA. PERPLESSITA’. ILLOGICITA’. SVIAMENTO. Non corrisponde a verità che la Fellin non avrebbe fornito i chiarimenti richiesti in ordine all’effettiva dimensione dell’area da adibire a depositaria, “modificando unilateralmente il proprio ruolo all’interno del costituendo raggruppamento”, atteso che ha proceduto ad una mera precisazione. In ogni caso, la seduta della Commissione del 13 luglio 2011 non è stata regolarmente comunicata alle parti interessate ed, in particolare, alla ricorrente (la quale risulta assente, a differenza della concorrente Simonini). Manca, inoltre, la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, per cui avrebbe dovuto trovare applicazione il principio del favor participationis, senza poi dimenticare che “il principio di corrispondenza sostanziale, già in fase di offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’A.T.I. e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione .. non è estensibile agli appalti di servizi”.

Con atto depositato in data 14 ottobre 2011 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio.

Con ordinanza interlocutoria n. 2773 del 2012 la Sezione ha chiesto alle Amministrazioni intimare informazioni e chiarimenti.

A tale incumbente il Ministero dell’Interno ha provveduto con deposito in data 24 aprile 2012.

In data 14 maggio 2012, il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio hanno prodotto una memoria con cui hanno così sostenuto la legittimità del proprio operato: - in ordine alla capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 4b della lettera di invito, è stata la Fellin s.a.s. a dichiarare, in data 9 maggio 2011, di possedere un’area adibita a depositaria con superficie congrua, “non inferiore al contenimento di n. 50 veicoli”; - nel prosieguo della gara, vi è stata, dunque, una modificazione del ruolo svolto all’interno del RTI da parte della Fellin s.a.s.; - preso atto della situazione iniziale e dell’impossibilità di apportare modificazioni agli elementi costitutivi dell’offerta, la Commissione esaminatrice non poteva che procedere all’esclusione del RTI dal prosieguo della gara, nel rispetto del principio della par condicio.

2. In data 28 giugno 2012 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento – previa sospensiva – del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara alla ditta Autofficina Simonini Snc,

adottato il 17 maggio 2012.

A tale fine la ricorrente denuncia:

VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E PRECISAMENTE DELL'ART. 4B DELLA LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA', INGIUSTIZIA MANIFESTA. PERPLESSITA'. ILLOGICITA'. SVIAMENTO. Il provvedimento è illegittimo nella parte in cui ha "ritenuto la sussistenza della capacità tecnica come prevista dall'art. 4b del bando di gara in capo alla Autofficina Simonini s.n.c.". Tale impresa ha, infatti, non la disponibilità di un'area di 500 mq. bensì la disponibilità di diversi immobili non confinanti tra loro, la cui estensione complessiva è pari a 567 mq.. In altre parole, tale ditta non possiede – come, invece, richiesto dal bando – un unico spazio, di almeno 500 mq.. E' da aggiungere che manca, ancora, il requisito della "capacità di recepire adeguatamente 50 autoveicoli", atteso che non tutte le aree individuate sono idonee al ricovero di quest'ultimi.

In data 18 luglio 2012 le Amministrazioni resistenti hanno prodotto documenti.

Con ordinanza n. 2660 del 23 luglio 2012 il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare.

All'udienza pubblica del 13 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente – in qualità di capogruppo di un RTI con altre imprese – impugna il provvedimento con cui il citato RTI non è stato ammesso alla successiva fase della "procedura negoziata per l'affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, ambito provinciale di Trento", chiedendone l'annullamento.

A tale fine la ricorrente denuncia i vizi di violazione della lex specialis, difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Tali censure sono infondate per le ragioni di seguito indicate.

1.2. Al riguardo, appare opportuno ricordare che:

- per quanto riguarda la "capacità tecnico-organizzativa" e, precipuamente, per "l'attività di custodia", la lettera di invito dell'Agenzia del Demanio del 13 aprile 2011 prevedeva l'obbligo di produrre una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità "di un'area adibita a depositaria con una superficie utile non inferiore a mq 500 e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata fino ad una altezza di mt. 2,50, illuminata ad un'altezza non inferiore a mt. 5", "a pena di esclusione", precisando, ancora, l'obbligo del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa da parte del "concorrente singolo ovvero, nel loro complesso, dal RTI", con l'aggiunta che "in quest'ultimo caso la capacità tecnica andrà attestata, da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno il RTI, limitatamente alle attività di propria competenza";

- il RTI ricorrente risulta non ammesso alla "successiva fase di gara" in quanto – in esito all'esame da parte della Commissione esaminatrice della documentazione amministrativa prodotta – quella fornita dalla Fellin s.a.s. – impresa "mandante" del RTI – non è risultata conforme a quanto richiesto;

- in particolare, "dalla relazione tecnica aggiornata fatta pervenire " l'area adibita a "deposito risulta di soli 133,80 mq." e tale carenza non è stata superata per mezzo di meri chiarimenti, avendo la Fellin modificato "unilateralmente il proprio ruolo all'interno del costituendo raggruppamento da adibire a depositaria (solo soccorso stradale in luogo dell'iniziale dichiarata disponibilità ad espletare anche il servizio di depositaria)" – (cfr. verbale di gara del 13 luglio 2011);

- in definitiva, la non ammissione di cui sopra trova origine nel rilievo che “per la Fellin S.a.S.: non ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine all’effettiva dimensione dell’area da adibire a depositaria, modificando unilateralmente il proprio ruolo all’interno del costituendo raggruppamento” (cfr. nota dell’Agenzia del Demanio del 14 luglio 2011);

- come, poi, ulteriormente precisato nel riscontro fornito all’“informativa ex art. 243 bis del codice dei contratti pubblici” con la nota in data 20 settembre 2012, nell’all. 6 alla domanda di partecipazione la Fellin aveva dichiarato la disponibilità – per lo svolgimento dell’attività di custodia – di un’area con una “superficie congrua, non inferiore a n. 50 veicoli” ma – a seguito dei chiarimenti richiesti – non risultava in possesso di tale requisito minimo e, per tale motivo, il costituendo RTI non poteva che essere escluso dalla procedura di gara.

Orbene, la disamina della documentazione agli atti induce ad affermare che la Commissione esaminatrice ha correttamente operato, atteso che:

- dall’offerta presentata dal RTI ricorrente – il cui termine ultimo per l’inoltro era fissato dalla lettera di invito nella data del 16 maggio 2011 – risulta che, in piena aderenza con quanto prescritto dalla lettera di invito, è stata fornita dalla Fellin s.a.s. – e non anche da altre imprese del RTI - la dichiarazione sostitutiva “ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” in cui quest’ultima afferma, tra l’altro, di disporre “di un’area adibita a depositaria con una superficie congrua non inferiore al contenimento di n. 50 autoveicoli, idoneamente sistemati, opportunamente recintata fino ad un’altezza di mt. 2,50, protetta ed illuminata da un’altezza non inferiore a mt. 5” (cfr. “all. 6”, prodotto dal Ministero dell’Interno in data 24 aprile 2012);

- come risulta dal verbale di gara n. 3 del 21 giugno 2011, in fase di riscontro ai chiarimenti richiesti dalla Commissione esaminatrice la citata società Fellin è stata in grado di comprovare la disponibilità di un’area di soli mq. 133,80, ossia nettamente inferiore a quella in precedenza indicata (cfr. relazione tecnica del 15 giugno 2011, prodotta agli atti dal Ministero dell’Interno in data 24 aprile 2012);

- in definitiva, l’offerta presentata dal RTI ricorrente risulta priva di una dichiarazione conforme a quella richiesta – a pena di esclusione - al punto 4b della lettera di invito.

Tenuto conto – in sintesi – dell’impossibilità di rinvenire la presentazione, in sede di formulazione dell’offerta, di una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il requisito di cui al punto 4b da parte del RTI ricorrente o, meglio, delle imprese che si erano impegnate a costituire quest’ultimo e che, comunque, tale circostanza non viene posta in discussione nell’atto introduttivo del presente giudizio, non può che giungersi alla conclusione che i provvedimenti impugnati, riguardanti la non ammissione alla “successiva fase di gara” del RTI di cui trattasi, sono stati adottati in piena conformità alla lettera di invito (non oggetto, tra l’altro, di impugnativa) e, dunque, la Commissione esaminatrice ha correttamente operato.

Ad una conclusione diversa non può, poi, condurre né il richiamo dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto riguardante ipotesi diverse, né il rilievo che – in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, precisamente, in data 2 luglio 2011 – la Pedrotti s.r.l. abbia dichiarato che:

- la ditta Fellin “svolgerà esclusivamente il ruolo di soccorritore – rottamazione/demolizione veicoli”;

- “per ciò che attiene il deposito dei veicoli sottoposti a fermo o confisca, la depositaria è affidata esclusivamente alla ditta Pedrotti S.r.l. Mandataria”;

- “la funzione di depositaria (temporanea) espletata dalla ditta Fellin Sas verrà eventualmente richiesta in seguito qualora necessario”;

riportando, in ultimo, un nuovo elenco delle imprese “all’interno del RTI”, in cui l’attività della Fellin – a differenza di quanto indicato nella domanda di partecipazione del 13 maggio 2011 – risulta soltanto di “soccorso stradale autodemolizione” (e non più di “recupero, custode acquirente”).

Appare, infatti, evidente che – così operando – il RTI in argomento non ha proceduto ad una mera precisazione bensì ha modificato l’offerta iniziale in sede di chiarimenti, operando su di un piano sostanziale (così come desumibile, tra l’altro, anche da un confronto tra la dichiarazione sottoscritta dalla Fellin il 9 maggio 2011 e la dichiarazioni rese nel prosieguo ed, in particolare, in data 2 luglio 2011 – cfr. all. E, depositato dall’Agenzia del Demanio in data 24 aprile 2012), in spregio del principio della par condicio dei concorrenti che presiede le procedure ad evidenza pubblica, e, dunque, è stato legittimamente escluso, nel rispetto dell’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione.

A supporto di quanto sopra depone, del resto, l’orientamento prevalente della giurisprudenza in materia, secondo cui:

- “le offerte dei partecipanti a pubbliche gare non possono essere modificate o integrate nel corso della procedura di gara e la Commissione di valutazione ... non dispone di alcun margine di discrezionalità in ordine alla richiesta di correzioni o integrazioni, ma, in caso riscontri mancanze, deve procedere all’esclusione. In questi casi il principio del favor participationis non può essere esteso al punto di richiedere” o anche accettare una “integrazione o correzione dell’offerta per consentire la partecipazione di un soggetto ed evitare l’esclusione, dovendosi considerare prevalenti le esigenze di par condicio tra i concorrenti, rispetto alle quali risulta in contrasto qualsiasi integrazione” o modificazione postuma (in tal senso C.d.S., Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 846; C.d.S., Sez. V, 14 settembre 2010, n. 6687; C.d.S., Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038);

- sussiste il divieto per l’Amministrazione, sia a seguito di dichiarazioni correttive del partecipante sia in conseguenza della sua attività interpretativa, volta a riscontrare la reale volontà dell’offerente, di sottoporre l’offerta ad operazioni manipolative e di adattamento non previste dalla lex specialis della procedura, restando altrimenti violata la par condicio dei concorrenti e l’affidamento da essi riposto nelle regole di gara per modulare la rispettiva offerta, nonché il principio di buon andamento, speditezza e trasparenza dell’azione amministrativa in quanto la procedura ne risulterebbe caratterizzata da incertezze e rallentamenti, con conseguente incidenza sulla sostanza e non solo sulla forma. E’ chiaro che, in tale ottica, si rende inapplicabile il principio del favor participationis, col suo corollario del dovere/potere di soccorso istruttorio inteso a far prevalere la sostanza sulla forma poiché detto principio deve ritenersi recessivo a fronte della necessità di assicurare effettività agli altri principi indicati appena sopra (cfr. tra le altre, C.d.S., Sez. III, 23 marzo 2012, n. 1699; C.d.S., Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1299).

Per completezza, è da considerare, ancora, la censura afferente l’illegittimità della decisione assunta dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 13 luglio 2011 per mancata regolare comunicazione alle parti interessate e “specificamente alle ricorrenti”.

Al riguardo, il Collegio ritiene che si possa soprassedere in ordine all’acquisizione del verbale n. 6 – mancante agli atti – il quale potrebbe rivelarsi idoneo a giustificare la carenza denunciata, in quanto – comunque - sovviene il disposto dell’art. 21 octies della legge n. 241/90, atteso che:

- in ragione di quanto in precedenza esposto, non emergono elementi per affermare che il provvedimento di esclusione impugnato avrebbe potuto avere un diverso contenuto;

- da ciò consegue che vizi del genere di quello in trattazione - di chiara natura procedurale – si rivelano inidonei a determinare l’annullamento del provvedimento stesso.

In conclusione, le censure formulate con l’atto introduttivo del presente giudizio sono infondate.

2. Permangono da valutare i motivi aggiunti con cui il RTI ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 17 maggio 2012, adducendo essenzialmente vizi riguardanti l’impresa aggiudicataria.

Tali motivi sono inammissibili per carenza di interesse all’impugnativa.

Appare, infatti, evidente che il persistere nell'ordinamento del provvedimento di esclusione adottato nei confronti del RTI di cui trattasi – riconosciuto, in questa sede, scevro dai vizi denunciati - rende lo stesso RTI privo di una posizione legittimante all'impugnazione degli atti di gara. Come affermato anche dal Consiglio di Stato, "l'aspettativa del concorrente escluso" non è, infatti, "differente da quella ascrivibile ad un qualunque altro soggetto", ossia in nulla si discosta dall'interesse di fatto di qualsiasi altro operatore (cfr. C.d.S., n. 7443/2009).

3. Per le ragioni illustrate, l'atto introduttivo del presente giudizio va respinto, mentre i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8072/2011, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti;
- compensa le spese di giudizio tra le parti;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)